



Città di Albisola Superiore

Provincia di Savona

SETTORE PATRIMONIO, DEMANIO
MARITTIMO E PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE

Ordinanza 20 del 30/04/2026

OGGETTO: **DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI**

IL SINDACO

E

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

VISTI:

- L' art 30 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, nonché l'art 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;
- la legge 24 novembre 1981 n.689 ad oggetto 'Modifiche del sistema penale';
- il D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, ad oggetto "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione";
- la Legge 25 agosto 1991 n. 284, relativa alla liberalizzazione dei prezzi del settore turistico;
- il Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, ad oggetto "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione";
- la Legge 5 febbraio 1992 n.104, ad oggetto "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m. e i., ad oggetto "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";
- il D.Lgs. 31.03.1998 n.112, ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15.03.1997 n.59";
- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, ad oggetto "Riforma della disciplina del settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997 n. 59";
- il D. Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, ad oggetto "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della L. 25 giugno 1999 n. 205";
- la legge regionale 28 aprile 1999 n. 13, come modificata ed integrata dalla legge regionale 3 gennaio 2002 n. 1, "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti" e, in particolare:

SETTORE PATRIMONIO, DEMANIO MARITTIMO E PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE

**Comune con
Sistema di Gestione Ambientale
certificato**

Piazza Libertà 19 - 17011 ALBISOLA SUPERIORE
tel. 019.48.22.95/Fax: 019 48.05.11
sito internet : www.comune.albisola-superiore.sv.it
codice fiscale partita IVA 00340950096

- l'art. 2, c. 1 che riserva alla Regione "le funzioni di programmazione generale dello sviluppo economico, portuale e turistico e di pianificazione territoriale degli assetti costieri secondo i principi dello sviluppo sostenibile e del controllo della qualità degli interventi";
- l'art. 8, c. 1, lettera a bis) secondo il quale in materia di porti e demanio marittimo spetta alla Regione "l'adozione di direttive e di linee guida per assicurare l'uniformità e il coordinamento dell'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dagli Enti Locali";
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 9 aprile 2002, n. 18 di approvazione del "Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime" (PUD) ed in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera c) del ridetto Piano secondo il quale la Regione provvede "a definire, d'intesa con i Comuni e con l'Autorità Marittima, le modalità e i contenuti delle linee guida per assicurare l'uniformità e il coordinamento degli atti di competenza concorrente (ad esempio ordinanze balneari)";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche, ad oggetto "Norme in materia ambientale";
- la Legge 27 dicembre 2006 n.296, "Legge Finanziaria 2007";
- il Dlgs 30 maggio 2008, n. 116 "Gestione della qualità delle acque di balneazione - Attuazione della direttiva 2006/7/Ce", nonché il Decreto del Ministero della Salute in data 30/03/2010 all'oggetto *"Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione"*;
- il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2013, n. 156 sono state approvate le "Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate" che regolamentano, in particolare, le modalità di apertura e di esercizio degli impianti di balneazione ai fini balneari durante la stagione balneare e, al di fuori della stagione, ai fini elioterapici;
- dette Linee Guida sono state modificate e integrate dalle Deliberazioni della Giunta Regionale 5 agosto 2013, n. 1057 e 27 marzo 2015, n. 423;
- con Decreto del Dirigente del Settore Paesaggio e demanio marittimo della Regione Liguria, n. 2276 del 24.3.2026 ad oggetto: "Adeguamenti alla normativa statale delle "Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate" sono state aggiornate le citate Linee Guida;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2025, n. 1 "Interventi di adeguamento dell'ordinamento regionale";

RILEVATO che:

- il Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 "Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti" convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105, all'articolo 6 "Disposizioni urgenti in materia di ordinamento portuale e demanio marittimo", comma 2 ha previsto che "la stagione balneare è fissata dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno. Le regioni o gli enti locali possono anticipare o posticipare l'inizio e la fine della stagione balneare di una settimana. Al di fuori della stagione balneare è sempre consentita l'apertura delle strutture balneari che intendono attivare il servizio di assistenza ai bagnanti o, in assenza di quest'ultimo, per i soli fini elioterapici";
- le indicazioni contenute nel citato D.L. n. 73/2025 sono finalizzate ad individuare misure di sicurezza della balneazione omogenee su tutto il territorio nazionale e di ordinato governo del territorio;

**SETTORE PATRIMONIO, DEMANIO MARITTIMO E PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE**

**Comune con
Sistema di Gestione Ambientale
certificato**

Piazza Libertà 19 - 17011 AIBISOLA SUPERIORE
tel. 019.48.22.95/Fax: 019 48.05.11
sito internet : www.comune.aibisola-superiore.sv.it
codice fiscale partita IVA 00340950096

DATO ATTO che il periodo di apertura (1° maggio – 30 settembre) indicato nelle citate Linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate è riferito alla balneabilità delle acque per gli aspetti sanitari, coincidendo con il periodo delle campionature di analisi eseguite da ARPAL;

CONSIDERATO che il Comune, in ottemperanza dei dispositivi delle leggi sopracitate, esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

CONSIDERATO, ai sensi della L.R. n. 13/1999 e s. m. e i., il Comune di Albisola Superiore,

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 149 del 23.12.2009 ed Atto dirigenziale della Regione n. 3370/2009, si è dotato del Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime (PUD);
- da ultimo, con D.C.C. n. 17 del 26.3.2018 si è provveduto ad apportare una variante al PUD approvata con le prescrizioni dalla Regione Liguria di cui al Decreto Dirigenziale n. 5634/2017;

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 7 del 27.6.2024 di nomina dell'Arch. Adonai Apollaro quale Dirigente dei Servizi tecnici;

RITENUTO di dover aggiornare la disciplina delle attività balneari, dell'attività elioterapica e delle attività propedeutiche all'apertura e chiusura stagionale degli impianti di balneazione, lungo il litorale di giurisdizione;

emanano la seguente

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI

ART. 1

DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno.

ART. 2

APERTURA DEGLI IMPIANTI DI BALNEAZIONE E DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

1. Periodo minimo e orario minimo di apertura degli stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate

Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate possono essere aperte al pubblico per il periodo coincidente con la stagione balneare (dal 1° maggio al 30 settembre).

All'interno del periodo di cui sopra, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono essere aperti al pubblico assicurando l'allestimento completo previsto dalla licenza di concessione demaniale marittima e il totale funzionamento ai fini balneari almeno nel periodo **dal 1° giugno al 15 settembre** di ogni anno.

Durante il periodo di apertura, interno alla stagione balneare, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono garantire al pubblico il seguente orario minimo di apertura giornaliera:

- dal 1/5 al 14/5 possibilità di apertura per elioterapia;

- dal 15/5 al 31/5 possibilità di apertura con orario ridotto dalle ore 10 alle ore 16 con obbligo di attivazione del servizio di assistenza ai bagnanti;
- dal 01/6 al 15/9 apertura senza interruzioni dalle ore 9:00 alle ore 19:00 con obbligo di attivazione del servizio di assistenza ai bagnanti;
- dal 15/9 al 30/9 possibilità di apertura per elioterapia.

2. Periodi di apertura

Lo stabilimento balneare, e la spiaggia libera attrezzata, fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l'apertura che per l'installazione delle opere e nel rispetto di tutte le normative vigenti, possono essere aperti a scelta del concessionario in uno dei seguenti periodi:

- a) nel periodo dal 15/5 al 15/9;
- b) nel periodo dal 1/4 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua) al 31/10;
- c) tutto l'anno.

3. Regole di apertura

a) Apertura stagionale dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata nel periodo dal 15/5 al 15/9

Dal 1/6 al 15/9 lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono obbligatoriamente essere aperti al pubblico, allestiti con tutte le opere/strutture previste dalla concessione demaniale marittima e devono assicurare un totale funzionamento ai fini balneari.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti ai fini balneari almeno per tutto il periodo come sopra individuato, possono ampliare tale periodo rimanendo aperti ai fini balneari per un periodo più lungo fino al raggiungimento del periodo in oggetto, ovvero dal 15/5 al 15/9.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti, senza interruzioni giornaliere, dal giorno dell'apertura al giorno di chiusura garantendo almeno il seguente orario minimo di apertura giornaliera:

- dal 15/5 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00 con obbligo di servizio assistenza ai bagnanti;
- dal 01/06 al 15/09 dalle ore 9,00 alle ore 19,00 con obbligo di servizio assistenza ai bagnanti;

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e smontaggio delle strutture amovibili possono iniziare quarantacinque giorni prima dell'apertura dell'impianto e devono terminare entro quarantacinque giorni successivi al giorno di chiusura.

b) Apertura dello stabilimento e dalla spiaggia libera attrezzata nel periodo dal 1/4, ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua, al 31/10

Fermo restando l'osservanza delle regole cui alla precedente lett. a) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo dal 15/5 al 15/9, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti, ai fini dello svolgimento dell'attività elioterapica, nei periodi che vanno dal 1/4, ovvero dalla settimana prima della domenica di Pasqua, al 14/5 e dal 16/9 al 31/10 di ogni anno.

Dalla data di apertura alla data di chiusura, scelte autonomamente dal concessionario e comunicate al Comune o all'Autorità Portuale, lo stabilimento balneare o la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzione giornaliera per il periodo 15/5 - 15/9 garantendo almeno il seguente orario minimo:

- dal 15/5 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00

Per i periodi al di fuori di quelli sopra indicati, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti, per almeno tre giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10,00 alle ore 16,00.

Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. non può eccedere, le 15 unità per lo stabilimento e le 12 unità per la spiaggia libera attrezzata, comprese la cabina e il w.c. a norma per l'uso di persone disabili e fatte salve le strutture già autorizzate con titolo edilizio non stagionale.

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni a carattere commerciale, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni ecc.).

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio e di allestimento delle strutture amovibili non possono iniziare prima del 1/3. Le operazioni di smontaggio possono iniziare in data successiva al 15/9 e devono terminare entro il 15/11.

In via eccezionale, nel caso che la domenica di Pasqua sia nel mese di marzo, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica dalla settimana antecedente la stessa festività.

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata, sarà cura del concessionario valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

c) Apertura annuale dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata

Fermo restando l'osservanza delle regole cui alla precedente lett. a) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo 15/5 al 15/9, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica anche durante il resto dell'anno per un periodo minimo di 10 mesi l'anno.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere per il periodo 15/5 - 15/9 garantendo almeno il seguente orario minimo:

- dal 15/5 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00
- dal 01/06 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00

Per i periodi al di fuori di quelli sopra indicati, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per almeno tre giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10,00 alle ore 16,00.

Gli impianti potranno rimanere chiusi, esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione balneare, per ferie e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione per un massimo di 60 giorni/anno.

Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e W.C. non può eccedere le 15 unità, comprese la cabina ed il w.c. a norma per l'uso di persone disabili e fatte salve le strutture già autorizzate con titolo edilizio non stagionale.

Per casi particolari, in deroga al numero massimo di cui sopra, il Comune o l'Autorità Portuale, per le aree demaniali di propria competenza, potranno richiedere il mantenimento di un numero superiore alle 15 unità, a condizione che le stesse vengano effettivamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività elioterapica.

Tale richiesta, debitamente motivata, dovrà essere formalizzata con apposita modifica al vigente Progetto di Utilizzo comunale delle aree demaniali marittime, soggetto a nulla osta da parte della Regione Liguria.

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni commerciali, potranno rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni, ecc.).

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e di smontaggio delle strutture amovibili per passare dall'allestimento elioterapico all'allestimento balneare dello stabilimento e viceversa potranno essere iniziate dal 1/3 e devono terminare entro il 14/5. Le operazioni di smontaggio potranno essere iniziate in data successiva al 15/9 e devono terminare entro il 15/11.

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento, sarà cura del concessionario/gestore valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

ART. 3

NORME GENERALI ALLE QUALI SI DEVE ATTENERE IL TITOLARE DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA ED IL GESTORE PER LE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

I titolari di Concessione demaniale marittima e i gestori delle spiagge libere attrezzate sono tenuti a rispettare le seguenti norme generali:

a) assicurare l'organizzazione relativa alla sicurezza della balneazione con le modalità stabilite dall'Autorità Marittima con apposita Ordinanza balneare:

- b) durante il periodo e negli gli orari di apertura dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata ai fini balneari, l'intera organizzazione di sicurezza, posta in capo alla responsabilità dello stesso concessionario, deve essere mantenuta sempre efficiente;
- c) assicurare, durante il periodo di apertura e durante le operazioni propedeutiche alla apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione/elioterapia, qualora sia necessaria l'opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori, ecc.) per la risistemazione dell'arenile, l'esecuzione di tali lavori in sicurezza, delimitando e interdendo al pubblico l'uso del tratto di arenile interessato dai lavori e mettendo in atto tutti i provvedimenti necessari per tutelare la pubblica incolumità;
- d) munirsi, prima dell'apertura, di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività dello stabilimento e per il mantenimento in opera delle parti dello stabilimento necessarie al funzionamento dell'attività elioterapica;
- e) mantenere durante il periodo d'esercizio lo stato di pulizia giornaliero e di decoro di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa;
- f) comunicare in forma scritta, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, all'Ufficio Demanio del Comune/Ufficio Demanio dell'Autorità Portuale, all'Ufficio Commercio del Comune, all'Ufficio Marittimo competente per territorio e all'Ufficio Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l'attività elioterapica;
- g) comunicare, per gli impianti che optano per l'apertura annuale, in forma scritta e precedentemente la data dell'evento, all'Ufficio Demanio del Comune o all'ufficio Demanio dell'Autorità Portuale i periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni, fermo restando che la somma dei periodi di chiusura non potrà superare i 60 giorni per anno;
- h) assicurare nel periodo di apertura le condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- i) effettuare l'apertura delle attività secondarie rientranti nella concessione - non connesse direttamente con l'uso dell'attività balneare e dell'attività elioterapica (bar, ristoranti, ecc.) - con le eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia e nel rispetto dei periodi ed orari eventualmente stabiliti dal Comune;
- l) garantire durante il periodo di apertura dello stabilimento l'accesso alla battigia e la fruibilità dei servizi igienici a tutti in forma gratuita;
- m) garantire l'utilizzo all'utenza delle attrezzature per le attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia (spogliatoi, lettini, ombrelloni, sdraio, aree giochi per bambini, ecc.);
- n) esporre in un posto ben visibile apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti in conformità a quanto disposto dai D.M.16.10.1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;
- o) nel periodo di apertura dell'attività elioterapica esporre in prossimità dell'ingresso e ben visibile dall'esterno apposito cartello (vedi facsimile cartello riportato di seguito Tavola 1 – Cartello Tipo) indicante il periodo e gli orari di apertura;
- p) nel periodo al di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di esser raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, giochi per bambini, ecc.) e lo stabilimento potrà essere chiuso al pubblico (comprese le attività secondarie annesse allo

stabilimento quali bar, ristorante, ecc.). Il concessionario dovrà in tal caso comunicare al Comune in forma scritta e nel giorno stesso dell'evento l'avvenuta chiusura. I giorni di chiusura per comprovate avversità meteo marine, comunicate con le modalità di cui sopra, non saranno computati nel periodo massimo di chiusura di 60 giorni/anno.

ART. 4

CHIUSURA IMPIANTI DI BALNEAZIONE

1. Nel periodo di chiusura degli impianti di balneazione e/o strutture balneari/elioterapiche i concessionari/gestori sono obbligati al mantenimento dello stato di pulizia, di sicurezza e decoro, (come da art. 7, punto 8, lett. c.), di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa, e del profilo naturale dell'arenile in concessione evitando la creazione di dossi, dune, buche e/o avvallamenti di qualsiasi genere.
2. Sulle aree demaniali, possono rimanere fisse tutto l'anno, le opere di seguito elencate:
 - piattaforme di calcestruzzo, plinti in muratura o pavimentazioni in soletta continua di cemento;
 - pertinenze del demanio;
 - opere e costruzioni in muratura;
 - le piante radicate stabilmente nel terreno, mentre quelle in vasi andranno rimosse.
3. Le aree attrezzate per attività sportive e giochi per bambini potranno, nel caso se ne preveda l'utilizzo, non essere rimosse e rimanere in funzione solo se posizionate nell'area in concessione di un impianto di balneazione aperto per servizi legati all'elioterapia.
4. Le strutture di sostegno dei planciati, comprese rampe scale ecc., potranno essere mantenute alle seguenti condizioni:
 - rimanga montata la pavimentazione soprastante;
 - sia garantita la messa in sicurezza delle strutture ivi presenti;
 - dovrà essere trasmessa al Comune idonea certificazione redatta da tecnico abilitato che attesti la stabilità delle strutture e non ci siano pericoli per la privata e pubblica incolumità.
5. Su specifica istanza degli interessati, corredata da apposito progetto di sistemazione, è possibile valutare casi diversi da quello specificato al punto precedente, riconoscendo l'opportunità di creare una zona di ricovero delle attrezzature, purché si tratti di situazioni particolari riferite a opere, manufatti o servizi di oggettiva difficoltosa rimozione.

ART. 5

ESPOSIZIONE ORDINANZA

In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, sedi di società, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni, chioschi-bar, campeggi, parcheggi auto, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima e, per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dai D.M. 16 ottobre 1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

ART. 6

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è vietato:
 - a) lasciare natanti, senza regolare concessione, in sosta con sottostanti selle ed invasature o comunque apparati di sostegno che, in caso d'uso dell'imbarcazione non possono essere messi a bordo, ad

- eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- b) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
 - c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. L'ampiezza di tale fascia (di seguito denominata fascia di transito), qualora la profondità della spiaggia è inferiore a 20 (venti) metri, non deve essere comunque inferiore a 3 (tre) metri. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi tipo, ecc.), salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili. I concessionari devono:
 - 1) adoperarsi affinché nella fascia di cui sopra sia rispettato il divieto di cui al presente comma;
 - 2) di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche ai fini della balneazione, durante l'orario di apertura dei bagni;
 - d) campeggiare e/o accamparsi;
 - e) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso;
 - f) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; i concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell'attività balneare e comunque entro il 15 ottobre di ogni anno;
 - g) durante la stagione balneare condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative;
 - h) tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed, in generale, strumenti musicali ed altri apparecchi di emissione sonora, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica e tenuto conto della zonizzazione acustica comunale;
 - i) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza autorizzazione e/o nulla osta dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia. Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;
 - j) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare;
 - k) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo salvo specifica autorizzazione;
 - l) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei nonché mediante l'uso di altoparlanti;
 - m) durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquee con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a m. 300 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;

- n) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce.
2. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale e dovranno comunque esser rimossi al termine della stagione balneare.
3. I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.

ART. 7
DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI
OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI DI STRUTTURE BALNEARI

1. Gli obblighi per i concessionari di strutture balneari si applicano anche ai concessionari di spiagge libere attrezzate. Nell'ambito della spiaggia libera attrezzata od organizzata (S.L.O.), come riportato anche sulla licenza di concessione demaniale rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Savona o del Comune di Albisola Superiore è possibile gestire economicamente con occupazione di lettini, ombrelloni o sedie a sdraio, una porzione del fronte a mare disponibile, (con la percentuale prevista dalla concessione demaniale marittima) mentre i servizi essenziali (pulizia, servizio di sorveglianza balneare, ingresso e servizi igienici) sono offerti gratuitamente nell'intera area in concessione. La disciplina delle spiagge libere attrezzate è contenuta nelle "Linee Guida per le spiagge libere e Libere Attrezzate" approvate dalla Regione Liguria con la deliberazione n. 512 del 21/05/2004 e ss.mm.ii.. Nelle spiagge libere attrezzate od organizzate il concessionario deve apporre, in modo ben visibile nell'ambito della concessione, apposito cartello con dicitura:

"SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA (oppure ORGANIZZATA)
SERVIZI ESSENZIALI GRATUITI (INGRESSO, SALVATAGGIO, PULIZIA E SERVIZI IGIENICI)
ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO"

2. Periodo minimo di apertura. Licenze ed autorizzazioni di altri enti:
- a) i titolari di concessioni per stabilimenti balneari devono mettere in esercizio gli stabilimenti non oltre il 1° giugno, mantenendoli in completo esercizio almeno fino al 15 settembre, curandone per tutto il periodo di apertura la sicurezza e la funzionalità dei servizi nonché l'igiene, il decoro e l'estetica;
- b) durante il periodo minimo di apertura dello stabilimento balneare di cui alla lettera precedente dovrà essere assicurata la fruizione al pubblico dell'impianto di balneazione almeno dalle ore 09.00 alle ore 19.00 di ogni giorno;
- c) per le attività rientranti nella concessione e non connesse direttamente con la balneazione (bar, ristoranti, discoteche, pubblico spettacolo, ecc..) le limitazioni sono quelle previste dalle leggi vigenti, nonché dai regolamenti comunali emanati in materia.
3. Il servizio di salvataggio è disciplinato con ordinanza del Capo Circondario Marittimo di Savona.
4. I concessionari/gestori devono, altresì, indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente.
5. Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili.
6. Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., il concessionario deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza.

7. Gli ombrelloni devono essere ancorati al terreno in maniera sicura. La parte fissa e quella mobile devono essere munite di un dispositivo che le renda solidali. Le estremità delle stecche devono essere munite di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373 - Titolo VIII, Materie e prodotti pericolosi e nocivi - del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 574.
8. Pulizia dell'arenile:
- a) sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuare la pulizia delle spiagge libere secondo quanto previsto dal D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22; pertanto il Comune posizionerà sull'arenile in numero e luoghi adeguati appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - b) il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, per una profondità di almeno 30 metri dalla battigia, raccogliendo in appositi contenitori o in sacchi di plastica le immondizie ed ogni altro materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto nei luoghi opportunamente indicati dal Comune;
 - c) durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno quindicinale ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.);
 - d) è vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia;
 - e) i titolari di concessione demaniale marittima sono autorizzati, dal 15 febbraio al 30 ottobre di ogni anno, quando se ne verifichi la necessità, a riordinare gli arenili in concessione con impiego di mezzi meccanici, evitando comunque orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica. Dal 1° giugno al 15 settembre l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario anteriore alle ore 09.00 e successivo alle ore 20.00, salvaguardando sempre incolumità e quiete pubblica e fatte salve le autorizzazioni specifiche.
9. Insegne e confini degli stabilimenti balneari:
- a) all'ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un cartello od una insegna indicante la sua denominazione;
 - b) la separazione fra stabilimenti contigui, se attuata, deve essere con recinzione a giorno, mediante impiego di materiale leggero e decoroso, con esclusione di ogni materiale pericoloso;
 - c) è consentito altresì recintare, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, bene segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento (con esclusione della fascia di libero transito) al fine di evitare che estranei si introducano all'interno della concessione stessa;
 - d) tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione da parte delle persone disabili. Detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili;
10. Pulizia delle foci dei fiumi e libero deflusso delle acque fluviali:
- a) sarà cura del Comune, in ogni periodo dell'anno ed al fine di prevenire potenziali pericoli e di permettere il regolare deflusso in mare delle acque di fiumi, torrenti, rii, ecc., rimuovere l'eventuale barra sabbiosa, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
 - b) il materiale sabbioso idoneo al ripascimento e rimosso nelle operazioni di cui alla precedente lettera a) dovrà essere distribuito sulle spiagge poste nelle immediate vicinanze e aventi le stesse caratteristiche morfologiche; altro diverso utilizzo dovrà essere debitamente autorizzato.

ART. 8

GAVITELLI PER L'ORMEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO

1. Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari,

circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, ecc.), i concessionari possono installare, previa autorizzazione o concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune, gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivamente di unità da diporto.

2. La modalità di posa dei gavitelli, dei relativi corpi morti di cui al comma precedente, è disciplinata dall'ordinanza vigente del Capo Circondario Marittimo di Savona.
3. I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento balneare; gli stessi, i relativi corpi morti dovranno essere salpati entro e non oltre il 30 settembre.

ART. 9 SANZIONI

1. Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie prevista dalla presente ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
2. La ripetuta violazione (superiore a tre) delle regole di apertura dell'impianto di balneazione comporterà il divieto dell'apertura per l'attività elioterapica per l'anno successivo a quello di accertamento delle violazioni.

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI

1. Tutti gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, riconosciuti dall'art. 57 del c.c.p., nonché gli Ufficiali /Agenti di Polizia Amministrativa competenti per territorio, sono incaricati dei controlli sul rispetto della predetta ordinanza.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano fatte salve le disposizioni delle normative in materia e, in particolare, le norme contenute nel Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.149 del 23/12/2009 nonché i provvedimenti emanati dalle singole Autorità Marittime.
3. La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione, sostituisce ed abroga l'ordinanza n.14/2013 emanata dal Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo congiuntamente al Sindaco del Comune di Albisola Superiore, in data 2/5/2013.
4. La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio online del Comune e trasmessa per la più ampia pubblicità agli Uffici Marittimi competenti per territorio.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO**
Arch. Adonai APOLLARO

IL SINDACO
Maurizio GARBARINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate